



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9511 del 2014, proposto da Pietro Camprincoli e Marcella Naldini, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Sistina, n. 121;

contro

Comune di Predappio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Mussoni, con domicilio eletto presso lo studio Paola Mastrangeli, in Roma, via Mondragone, n. 10;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00301/2014, resa tra le parti, concernente la demolizione di opere abusive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Predappio;

Visti tutti gli atti della causa;

Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all'udienza telematica del giorno 15/12/2020, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams", come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 18/7/2005, n. 64 il Comune di Predappio ha ingiunto ai sig.ri Pietro Camprincoli e Marcella Naldini la demolizione di alcune opere abusive ubicate su un terreno a uso agricolo di loro proprietà.

Il provvedimento sanzionatorio riguarda, in particolare, il fabbricato indicato con la lettera "C" e l'ampliamento con modifiche realizzato sull'edificio individuato con la lettera "F".

Ritenendo il provvedimento sanzionatorio illegittimo i sig.ri Camprincoli e Naldini lo hanno impugnato con ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, il quale, con sentenza 21/3/2014, n. 301, lo ha respinto.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri Camprincoli e Naldini.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata.

Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

All'udienza telematica del 15/12/2020 la causa è passata in decisione.

Con un unico articolato motivo parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'escludere che:

- a) le opere avessero natura pertinenziale ovvero costituissero volumi tecnici;
- b) l'ordinanza impugnata, nonostante il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori, necessitasse di specifica motivazione;
- c) nella fattispecie dovessero, comunque, essere assicurate le garanzie partecipative.

Si lamenta, inoltre, che il giudice di prime cure avrebbe omissis di compiere adeguati accertamenti istruttori in ordine alla reale natura dei manufatti oggetto dell'ordine repressivo.

Le prospettate doglianze, che si restano a una trattazione congiunta, non meritano accoglimento.

Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la doglianza con cui si contesta il difetto di motivazione della sentenza, l'omesso esame di uno o più motivi di gravame, ovvero la carenza dell'attività istruttoria compiuta dal giudice di prime cure, è resa inammissibile dall'effetto devolutivo dell'appello.

Infatti, in secondo grado il giudice valuta tutte le domande proposte, integrando - ove necessario - le argomentazioni della sentenza appellata o disponendo gli accertamenti ritenuti utili, senza che, quindi, rilevino le accidentali carenze motivazionali di quest'ultima o eventuali *deficit* istruttori (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2019, n. 2973; 6/2/2019, n. 897; 14/4/2015, n. 1915; Sez. V, 23/3/2018, n. 1853; 19/2/2018, n. 1032 e 13/2/2009, n. 824; Sez. IV, 5/2/2015, n. 562).

Ciò posto, occorre rilevare che, l'ordine di demolizione, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva, così come nella specie, quali sono le opere oggetto di contestazione, al fine di permettere al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, esulando ogni altra indicazione dal contenuto tipico del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, 27/1/2020, n. 631; Sez. IV, 31/8/2018, n. 5124; 11/12/2017, n. 5788; Sez. II, 21 ottobre 2019, n. 7103).

Inoltre, in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in

ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui, anche in tal caso, l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso (Cons. Stato, A.P. 17/10/2017, n. 9, Sez. VI, 22/4/2020, n. 2557; 4/10/2019, n. 6720; 8/4/2019, n. 2292; 5/11/2018, n. 6233; 26/3/2018, n. 1893; 23/11/2017, n. 5472 e 5/1/2015, n. 13; Sez. II, 19/6/2019, n. 4184; Sez. IV, 11/12/2017, n. 5788).

Inoltre, sempre per pacifica giurisprudenza, i provvedimenti aventi natura vincolata, quali per l'appunto l'ordinanza di demolizione, non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto non è consentito all'Amministrazione compiere valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (*ex plurimis* Cons. Stato, Sez. VI, 13/5/2020, n. 3036; 25/2/2019, n. 1281; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887; Sez. IV, 27/5/2019, n. 3432; Sez. II, 29/7/2019, n. 5317 e 26/6/2019, n. 4386).

E', infine, priva di pregio la censura con cui si lamenta che le opere abusive avrebbero natura pertinenziale, ovvero costituirebbero volumi tecnici.

La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorché sussista un oggettivo nesso tra bene accessorio e principale che non consenta altro che la destinazione del primo a un uso servente durevole e quest'ultimo abbia, inoltre, dimensioni ridotte e modeste rispetto a quelle dell'edificio a cui inerisce.

A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma è altresì sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta ulteriore "carico urbanistico" proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale col fabbricato principale (fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI,

13/1/2020, n. 309; 10/1/2020, n. 260; 2/1/2020, n. 12; 11/9/2013, n. 4493; Sez. IV, 24/8/2020, n. 5178; Sez. II, 6/10/2020, n. 5916;)

Si definisce, invece, volume tecnico l'opera, di limitata consistenza volumetrica, priva di autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata a contenere esclusivamente impianti essenziali atti ad assolvere le esigenze tecnico funzionali dell'edificio cui accedono (Cons. Stato, Sez. VI, 23/4/2019, n. 2577; Sez. IV, 7/7/2020, n. 4358; Sez. II, 1/4/2020, n. 2204; 27/12/2019, n. 8835).

Nel caso di specie nessuna delle due opere oggetto di contestazione ha natura pertinenziale o configura un volume tecnico.

E invero, come rilevato dal giudice di prime cure: <<il fabbricato C, secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, si compone "di due corpi di fabbrica adiacenti di cui:

1. Il primo, realizzato in muratura e cemento armato, è composto da due piani, uno interrato da un lato e fuori terra dall'altro, e l'altro sovrastante di dimensioni mt. 24.60 x mt. 5.95 x mt. 2.95 di altezza media, adibito ad uso allevamento avicolo, all'atto dell'accertamento non utilizzato;

2. Il secondo, interrato da un lato e fuori terra dall'altro, è realizzato con pilastri in legno e travi in legno e ferro. La struttura è ancorata da un lato ad un cordolo in cls e dall'altro ad un muro in c.a. che, oltre a fungere da parete al capannone, è di fatto il muro di sostegno del terreno e del sovrastante piazzale. Il fabbricato, di dimensioni mt. 42.10 x mt. 4.60 x mt. 2.40 di altezza media, è adibito ad uso allevamento avicolo, all'atto dell'accertamento non utilizzato. Il muro di sostegno in c.a. è di lunghezza mt. 48 circa x mt. 2.50 di altezza x mt. 0.20 di spessore".

Per quanto riguarda invece il fabbricato E, questo consiste "in un capannone in parte destinato ad uso deposito ed in parte ad uso fienile per il quale è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 847 del 30/01/1990... è stato accertato l'avvenuto ampliamento di detto fabbricato mediante la costruzione delle seguenti strutture [senza permesso] 1. Proservizio in muratura con copertura in eternit, posto in appoggio al fabbricato E, di dimensioni mt. 8.50 x

mt. 5.40 x mt. 3.50 di altezza circa, destinato ad uso deposito attrezzi; 2. Tettoia realizzata con pali e travi in legno, copertura in lastre di lamiera coibentata e tamponature con materiale vario, di dimensioni mt. 11.60 x mt. 4.80 x mt. 3.80 di altezza circa, destinata ad uso deposito attrezzi. ...3. Tettoia realizzata con pali in ferro e travi in legno, copertura in lastre di eternit e tamponamenti in materiale vario. Detta struttura, adibita ad uso deposito, è di dimensioni mt. 5.50 x mt. 4.40 x mt. 4 circa di altezza”>>.

Considerate, quindi dimensioni, volumetrie, materiali da costruzione utilizzati, e autonomia funzionale delle descritte opere abusive, è evidente che nessuna delle due ha natura pertinenziale o costituisce volume tecnico.

L'appello va, in definitiva respinto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000/00 (duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI